



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 127 del 05/10/2006

COMUNE DI MOLFETTA (Bari)

Indennità d'esproprio.

IL CAPO SETTORE TERRITORIO

PREMESSO:

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 114 in data 15/12/98 fu adottato il nuovo Piano di Zona 167 ex leges nn. 167/62 e 865/71;
- Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 in data 20/12/01, il suddetto Piano fu approvato definitivamente;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 in data 15/12/04 fu adottata la variante al Comparto n. 17 del nuovo Piano di Zona 167 sub A destinato all'Edilizia Residenziale Pubblica;
- Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 in data 7/6/05, il suddetto Piano è stato approvato definitivamente;

TUTTO CIO' PREMESSO:

- Considerato che l'approvazione del Piano equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza di tutte le opere, impianti ed edifici in esso previsti, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 56/80;
- Atteso che per gli immobili da espropriare ne è stata rilevata la consistenza dai tecnici autorizzati con decreto del Capo Settore Territorio n. 1173 in data 17/11/05;
- Ravvisata l'urgenza di dover provvedere alla espropriazione degli immobili compresi nel Comparto 17 del citato Piano, offrendo ai proprietari l'indennità provvisoria di esproprio;
- Vista la legge 25/6/1865 n. 2359;
- Vista la legge 22/10/71 n. 865;
- Visti i D.P.R. 15/1/72 n. 8 e 24/7/77 n. 616;

- Vista la legge n. 359/92;
- Visto l'art. 15 - comma 3 - lett. b) della L.R. n. 13 dell'11/5/01;
- Visto l'art. 6, comma 2°, della L. n. 127 del 15/5/97 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visti gli articoli dal 23 al 28 del Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici Comunali, come approvato con delibera di Giunta Comunale n. 1025 del 30/11/98, in attuazione del D.L.vo n. 29 del 3/2/93 e successive modificazioni ed integrazioni;

DECRETA

ART. 1

L'indennità provvisoria di esproprio, destinata a diventare definitiva, calcolata con l'art. 5 bis della legge 359/92, da offrire al Sig. De Candia Domenico proprietario di un immobili compreso nel Comparto 17 del Piano di Zona ex leggi nn. 167/1962 e 865/71, è così determinata:
al lordo della ritenuta del 20% (L. 413/91).

Poiché la delibera di Consiglio Comunale n. 114 del 15/12/98 di adozione del Piano di Zona 167/62 e legge 865/71 prevede che la ditta espropriata può realizzare in forma privata la volumetria pari al 40% di quella realizzabile su tutta l'area secondo l'Indice Territoriale di 0,87 mc./mq. aderendo al Consorzio dei proprietari delle aree del Comparto, la sopra indicata somma di Euro 27.009,45, dovrà essere ridotta al 60%.

Tale indennità di espropriazione sarà soggetta ad accertamento presso l'ufficio ICI e qualora nella dichiarazione ICI dovesse risultare un valore inferiore alla indennità essa sarà ridotta al valore dichiarato in tale dichiarazione.

Se il valore indicato nella denuncia ICI è maggiore della indennità di espropriazione determinata essa subirà una maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base dell'indennità.

ART. 2

In caso di non accettazione dell'indennità, così come calcolata all'art. 1, il Comune procederà al deposito presso la Cassa DD.PP. dell'indennità corrispondente a quanto determinato innanzi ridotto del 40% come disposto dall'art.5/bis della citata legge n. 359/92 e ad emettere successivamente il decreto di esproprio dell'area rimanendo a disposizione del Sig. De Candia Domenico il 40% del volume esprimibile dall'area in base alle norme di P.R.G.C.

ART. 3

In caso di accettazione dell'indennità il Comune, previo accertamento ai fini ICI come avanti precisato, procederà al versamento di quanto dovuto con contestuale sottoscrizione di atto pubblico o emissione

del decreto di esproprio.

Resta in testa al proprietario il diritto ad utilizzare una volumetria pari al 40% di quella esprimibile dal suolo oggetto di espropriazione secondo l'indice di fabbricabilità territoriale previsto dal nuovo PRGC e secondo quanto previsto dalle norme dello stesso PRGC (comparto edilizio).

ART. 4

Questo Comune curerà la notifica al citato proprietario o suoi aventi causa dell'ammontare dell'indennità provvisoria determinata col presente decreto, nelle forme previste per gli atti di procedura civile.

ART. 5

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. e all'Albo di questo Comune.

Molfetta, lì 5 giugno 2006

Il Capo Settore Territorio
Ing. Giuseppe Parisi
